

Domenica, 16 Dicembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 6122 del 30 novembre 2012 Consiglio di Stato

Annullato il permesso di soggiorno e contestualmente respinto la domanda di rinnovo - regolarizzazione/emersione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2965 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Geroldi, Francesco Chiodi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00610/2012, resa tra le parti, concernente permesso di soggiorno e diniego rinnovo dello stesso - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Dettori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, *****, cittadino indiano irregolarmente presente in Italia, a seguito del decreto legge n. 78/2009 (conv. con legge n. [102/2009](#)), articolo 1-ter, è stato interessato da una domanda di "emersione" presentata in suo favore da un cittadino italiano quale datore di lavoro.

Il procedimento di emersione si è concluso favorevolmente con la firma del contratto e infine con il rilascio del permesso di soggiorno – valido sino al 29 giugno 2011 - avendo l'amministrazione rilevato la presenza di tutti i presupposti e l'assenza di cause ostative, quali i precedenti penali e simili.

In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Brescia. In questa occasione, gli uffici amministrativi hanno sottoposto a revisione la pratica di regolarizzazione ed hanno così notato che il datore di lavoro aveva presentato la domanda di emersione

per l'attuale appellante, quale "badante", dopo aver presentato analogà domanda per altri due stranieri. Peraltro, l'art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 consente al datore di lavoro di regolarizzare due "badanti", non più.

Di conseguenza la Prefettura di Brescia, sportello unico immigrazione, con atto del 6 ottobre 2011, n. 108155, ha revocato la regolarizzazione concessa; a sua volta la Questura, con atto del 15 dicembre 2011, ha annullato il permesso di soggiorno ed ha contestualmente respinto la domanda di rinnovo del medesimo.

2. L'interessato ha impugnato davanti al T.A.R. Brescia il provvedimento del Questore, e non anche quello antecedente del Prefetto, che pure vi era esplicitamente richiamato in quanto unico e fondamentale presupposto.

Il T.A.R. Brescia ha respinto il ricorso.

L'interessato ha proposto appello davanti a questo Consiglio. La Sezione ha accolto la domanda cautelare (peraltro con una motivazione basta sulla considerazione del danno, impregiudicato il merito). Infine il ricorso è venuto in discussione all'udienza odierna.

3. Il Collegio osserva, come già detto, che non è impugnato l'atto della Prefettura di Brescia, n. 108155 del 6 ottobre 2011, con il quale è stato revocato il beneficio della regolarizzazione, che costituiva il presupposto essenziale del rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura.

Che l'atto della Prefettura non sia impugnato si rileva non solo da elementi formali (come la circostanza che esso non è indicato nell'oggetto dell'impugnazione, e che il ricorso non è stato notificato alla Prefettura) ma anche e soprattutto dal fatto che non risultano dedotti motivi di ricorso che lo riguardino. In particolare, nessuna obiezione è stata sollevata (né in punto di fatto, né in punto di diritto) nei confronti del convincimento espresso dalla Prefettura circa l'inaccogliabilità della domanda di "emersione" originariamente presentata in favore di *****.

In buona sostanza, risulta tacitamente ammesso dal ricorrente, o comunque non è controverso: (a) che il datore di lavoro aveva presentato domanda di sanatoria per tre badanti, mentre la legge ne consentiva al massimo due; (b) che in questa situazione la domanda di emersione non poteva essere accolta; (c) che avendo rilevato in ritardo tale circostanza, la Prefettura poteva e doveva revocare il beneficio.

4. Ma se questo è vero, ne consegue che la Questura non poteva far altro che revocare a sua volta il permesso di soggiorno, e comunque rifiutarne il rinnovo. Ne era venuto meno, infatti, un presupposto essenziale.

L'interessato tuttavia sostiene che nel momento in cui era chiamata a pronunciarsi sulla domanda di rinnovo, la Questura avrebbe dovuto applicare l'art. 5, comma 5, del [t.u.](#), a norma del quale si deve tener conto degli "elementi sopravvenuti": in questo caso, l'elemento sopravvenuto sarebbe l'esistenza di un (nuovo) contratto di lavoro. Ma il presupposto dell'applicazione di tale norma è che il fatto sopravvenuto sia tale da sanare l'originaria carenza di requisito, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno secondo le norme ordinarie. Ora, nel caso in esame, una volta messo nel nulla il procedimento di emersione, l'interessato si è venuto a trovare nella condizione di immigrato abusivo, come tale non ammesso a stipulare un contratto di lavoro subordinato se non con la procedura ordinaria, che però nella specie non è stata seguita.

5. In conclusione, l'appello va respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.O.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 30 Novembre 2012

[Fidejussioni Stranieri](#)

www.eosfideiussioni.it/stranieri

Visto Turistico. Preventivo In 2h. Senza impegno, richiedilo subito!



Scegli Tu! ▶

News



[Emergenza Nord-Africa: dal 2011 ancora proroghe per i primi mesi del 2013](#)

Gli sbarchi che si sono verificati nei **primi mesi del 2011** hanno davvero portato uno scompiglio generali gli alti...

[Leggi tutto »](#)

[Stranieri, in Italia oltre 450mila sono in cerca di lavoro](#)

Questa volta la crisi colpisce anche loro. Anche chi con il sacrificio e il voler sempre migliorarsi, ha accettato di ...

[Leggi tutto »](#)

Cittadinanza, non si può respingere la domanda oltre il termine di due anni

Con la sentenza n. 8859 del 29 ottobre 2012 il Tar del Lazio ha chiuso definitivamente una questione che è stata in ...

[Leggi tutto »](#)

Flussi 2012, da oggi si parte con il click day

Dalle ore 09.00 di oggi si parte con il nuovo decreto flussi per lavoratori non stagionali, ma che di fatto prevede per ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, permesso anche con rinuncia del datore di lavoro

Con l'ultima circolare ministeriale, il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione che si occupa della gestione ...

[Leggi tutto »](#)

Nuovo decreto flussi, da oggi si parte con la compilazione dei moduli

Dalle ore 8.00 di oggi si può iniziare a compilare i moduli per il nuovo decreto flussi. Saranno coinvolti molti ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e hadanti](#)

- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891